



CIRCOLARE N.14
22 FEBBRAIO 2011

IMMIGRAZIONE

Vi trascriviamo l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di immigrazione che prevede la possibilità dell'assunzione di 325 lavoratori interinali, che corrispondono esattamente alla metà di quelli autorizzati nel 2010.

Infine, viene finanziato per il 2011 lo straordinario per l'emergenza immigrazione.

Ci fa sicuramente piacere, ma saremmo curiosi di sapere se il Governo è a conoscenza che non è stato ancora liquidato quello reso nel 2010, né è dato conoscere una data presumibile per la sua corresponsione.

* * * *

**ORDINANZA DEL
PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
18 febbraio 2011**

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea. (Ordinanza n. 3924) (11A02503) ([GU n. 42 del 21-2-2011](#))

Art. 8

1. Ai fini del completamento delle procedure di emersione dal lavoro irregolare dei cittadini extracomunitari ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con codificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché per la gestione delle procedure connesse con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre 2010 citato in premessa, il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione è autorizzato ad utilizzare, per un periodo non superiore a sei mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestatori di lavoro con contratto a termine nel limite massimo di 325 unità, da ripartire tra le sedi coinvolte nelle suddette procedure.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione può autorizzare il personale in servizio presso detto Dipartimento ad effettuare, sino al 31 dicembre 2011, lavoro straordinario, oltre il limite previsto dalla normativa vigente, per un contingente di numero 250 unità nei limiti medi e massimi individuali, rispettivamente, di 12 e 40 ore mensili.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, il Ministero dell'interno si avvale, nel limite massimo di euro 5,6 milioni, delle risorse di cui all'articolo 1 comma 12 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

4. Gli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3476 del 2 dicembre 2005, e successive modifiche ed integrazioni sono abrogati.